

Regolamento Comunale

“NORME IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI”

Art. 1 – finalità

Il presente Regolamento disciplina la pianificazione e le procedure autorizzative per l'installazione e la modifica di impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di seguito denominati impianti, alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – campo di applicazione

Le disposizioni del Regolamento Comunale si applicano per tutti gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0,1 MHz – 300 GHz impiegati per la radiodiffusione e radiocomunicazione e su tutto il territorio comunale.

Detto Regolamento norma la protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici ed a radiofrequenze al fine di salvaguardarne la salubrità, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro.

Le prescrizioni sotto riportate dettano indirizzi circa l'ubicazione, l'installazione, la modifica, il risanamento e l'esercizio degli impianti fissi di radiotelevisiva e radiocomunicazione definendone le misure cautelative e gli obiettivi di qualità da conseguire; il tutto nel rispetto della normativa regionale e statale (D.M. n. 381/1998).

Art. 3 – pianificazione

Al fine di tutelare la salute dei cittadini, di salvaguardare i valori paesistico-ambientali ed architettonici presenti nel territorio comunale, nonché pianificare l'installazione degli impianti, il presente articolo stabilisce le limitazioni edificatorie con riferimento:

- a) siti sensibili
- b) aree tutelate ai sensi del D.lgs 29/10/99 n. 490.

Si definiscono **siti sensibili** i luoghi (fabbricati ed aree di pertinenza) destinati ad asili, scuole di ogni ordine e grado, presidi sanitari quali ospedali, poliambulatori, cliniche, case di cura, strutture similari sanitarie, case di riposo, altre sedi di convivenza collettiva ed aree attrezzate per divertimento-sport e svago.

E' vietata l'installazione degli impianti in argomento nei seguenti casi:

1. ad una distanza inferiore a 100 mt , misurati in linea d'aria, dal perimetro esterno delle aree definite come siti sensibili;
2. la distanza di cui al punto precedente potrà subire variazioni in aumento, in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione, qualora la potenza massima all'ingresso del connettore di antenna sia superiore a 20 W; tale valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale, sentito preventivamente l'ARPA competente;

3. nelle zone di PRGC individuate ai sensi del 1^a comma, lett. A), art.2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 nonché nelle aree-fabbricati individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e, s.m. ed i.;
4. negli edifici e relative aree di pertinenza di edifici tutelati ai sensi del Titolo I° del D.lgs n. 490/99 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art.1 della legge 08/10/1997 n. 352";
5. nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale individuate ai sensi dell'art. 139, Titolo II° del succitato D.lgs n. 490/99.

E' consentita l'installazione degli impianti in tutte le aree del territorio comunale (urbano ed extraurbano), diverse da quelle di cui al precedente comma, nel rispetto delle norme del Decreto del Ministero Ambiente n. 381 del 10/09/1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).

Dette installazioni, quando realizzate su terreno, sono da localizzarsi in siti con altezza topografica più elevata rispetto al territorio circostante. Se previste in sommità di edifici sono da collocarsi sulla copertura dell'edificio con altezza maggiore fra quelli esistenti, entro un raggio di mt 100 dal sito prestabilito.

Per ogni installazione dovrà essere richiesto il parere della o delle circoscrizioni competenti per il territorio di influenza alle quali sarà fornito, a richiesta, adeguato supporto tecnico da parte degli uffici comunali. Tale parere dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno solare i titolari degli impianti (gestori) devono presentare al Comune il **"Piano Programma"** per la rete, riferito all'intero territorio comunale, costituito da mappatura completa degli impianti esistenti e di quelli da realizzare e da elaborati tecnici circa le caratteristiche degli impianti medesimi.

Il Comune, sulla scorta dei Piani Programma presentati, provvederà alla redazione ed approvazione annuale del **"Piano dei Siti Compatibili"** nel rispetto e nei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, con i livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

Il Piano dei Siti Compatibili al fine della più ampia tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico può disporre, previo gli accertamenti tecnici degli organi competenti, l'accorpamento o lo spostamento di impianti esistenti.

Resta impregiudicato il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.

Il programma comunale, così definito, sarà valido per l'anno successivo e non potrà subire variazione alcuna ad eccezione di quanto imposto da nuove normative in materia.

Art.4 – autorizzazione

Per i nuovi impianti i gestori devono attenersi alle procedure autorizzative di legge.

Gli impianti in argomento vengono assentiti mediante il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia secondo la seguente casistica:

- La costruzione di un impianto costituito da traliccio di notevoli dimensioni, avente altezza pari o superiore a mt 10, con apparati tecnologici a terra, quali

volumi tecnici – scheliter – ecc., costituisce modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, per cui occorre la **concessione edilizia**.

- L'installazione di semplice antenna o traliccio di dimensioni modeste, (comunque con altezza inferiore a mt 10) e senza alcun apparato tecnologico a terra, non costituendo modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, è soggetta a provvedimento di **autorizzazione edilizia**.

Il rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie fino a nuova normativa regionale e/o nazionale in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi è da intendersi a titolo precario, sia per le localizzazioni su aree di proprietà privata che su aree di proprietà pubblica.

Il gestore dell'impianto dovrà quindi produrre, prima del ritiro del provvedimento, atto d'obbligo unilaterale di accettazione della condizione di precarietà registrato e trascritto e ciò nel preminente interesse della tutela della salute pubblica,

I gestori devono presentare al Settore Urbanistica del Comune domanda di concessione e/o di autorizzazione edilizia corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del gestore attestante la potenza media fornita al sistema irradiante, nonché la frequenza utilizzata;
- parere sanitario dell'ARPA - Dipartimento Sub Provinciale di Ivrea;
- estratto di mappa con esatta individuazione del sito in scala 1:2000;
- estratto di PRGC con esatta individuazione del sito esteso anche alle aree limitrofe per un raggio non inferiore a 300 mt, in scala 1:2000/1:5000/1:10.000;
- titolo di disponibilità dell'area/fabbricato che legittima la richiesta dell'atto autorizzativo ai sensi di legge;
- planimetria, in duplice copia, di insieme in scala 1:500 o 1:200 con indicazione delle opere e dell'area interessata all'installazione dell'impianto riportante l'altezza dei fabbricati circostanti per un raggio di almeno 100 mt;
- diagramma di propagazione orizzontale del campo elettromagnetico, in duplice copia;
- sezione tipo, in duplice copia, sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna,
- elaborati progettuali, in duplice copia, dell'impianto progettato, in scale adeguate (piante, prospetti e sezioni);
- relazione tecnica;
- relazione geotecnica, se dovuta,
- progetto impianti redatto ai sensi della Legge n.46/90 e DPR n.447/91;
- idonea documentazione fotografica dei luoghi con riprese da più punti significativi.
- atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese dei medesimi, relativo all'obbligo di buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione ed all'obbligo di rilocalizzare l'impianto installato in caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili "siti sensibili", a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- ogni eventuale ulteriore atto previsto dalla normativa vigente o ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale.

Ogni modifica degli impianti ed apparati tecnici, sia per tipo, modello od altro, segue le stesse procedure amministrative sopra elencate; qualora l'intervento di modifica non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture rispetto quelle già assentite regolarmente, non è necessario il rilascio di nuova concessione/autorizzazione edilizia.

Al termine dei lavori, di cui alla concessione/autorizzazione edilizia, il titolare dell'impianto presenta al Sindaco apposita istanza ai fini della necessaria autorizzazione per la legittimazione all'esercizio dell'impianto stesso allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato ed ogni eventuale altra documentazione ove prevista da vigenti disposizioni in materia e/o ritenuta necessaria dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di trasferimento di impianti ad altri soggetti, il titolare cedente nonché il titolare subentrante debbono presentare, entro giorni 30, apposita comunicazione al Comune.

Gli impianti, ancorchè già installati ed in esercizio, debbono essere rilocalizzati nel caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili "siti sensibili" ai sensi del precedente art. 3.

Gli impianti la cui potenza media fornita al sistema irradiante è inferiore od uguale a 5W oltre una distanza di 10 mt nella direzione di massimo irraggiamento e oltre ad una distanza di 1 mt nelle direzioni laterali e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di massimo irraggiamento) di emissione non necessitano del parere sanitario e dell'autorizzazione di esercizio. Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune ed all'ARPA, con le modalità indicate all'art.2 della deliberazione Giunta Regionale 11/04/1989 n. 173-27990 modificata con D.G.R. 01/03/2000 n. 74-29563 e presentare al Sindaco **Denuncia di Inizio Attività** corredata dalla documentazione di cui al succitato art.2 e dell'art.4 del presente Regolamento.

Copia dei sopraccitati provvedimenti (concessioni/autorizzazioni) nonché Denuncia di Inizio Attività vengono trasmessi alla Provincia per quanto di competenza.

Art. 5 - protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Qualora attorno agli impianti ed alle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, esistano aree - luoghi accessibili alla popolazione nelle quali siano superati i limiti di esposizione di cui al D.M. n.381/98, tali aree devono essere delimitate con idonea recinzione e segnaletica, a cura del gestore, in modo da interdirne l'accesso a persone .

Il gestore dell'impianto è tenuto a ridurre, comunque, al minimo l'esposizione dei lavoratori come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi contenuto nel D.lgs 19/09/1994 n. 626 s.m. ed. i.

In caso di modifica o installazione di ulteriori impianti dev'essere effettuata una nuova valutazione dei rischi.

Dette valutazioni devono essere conservate e messe a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Art. 6 – risanamento degli impianti – Piani di Risanamento

Qualora l'ARPA, per la parte di sua competenza, riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro i tempi definiti in relazione alla situazione accertata.

A seguito dell'avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell'impianto o, nel caso di più gestori, i Consorzi da questi costituiti, deve procedere alla predisposizione di **Piani di Risanamento** comprendenti il sito di attuale localizzazione e riguardanti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti, congiuntamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisioni su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri luoghi.

Detti piani dovranno precisare la tempistica di realizzazione degli impianti e dovranno acquisire il preventivo parere degli organi tecnici periferici, delle Autorità centrali e competenti per le teleradiocomunicazioni e dell'ARPA e trasmessi al Comune per l'approvazione.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza l'Amministrazione Comunale provvederà ad indire apposite Conferenze dei Servizi con le Amministrazioni che devono esprimere pareri o proprie determinazioni ai sensi di legge.

E' compito dell'Amministrazione Comunale, con il supporto tecnico dell'ARPA competente e degli Organi tecnici periferici delle Autorità centrale competenti per le radiotelecomunicazioni, controllare la conformità in merito alla realizzazione dei Piani di Risanamento approvati ed in qualsiasi momento, qualora si verificino condizioni di difformità ai contenuti dei Piani stessi, sospenderne l'esecuzione.

L'Amministrazione Comunale dichiara detti Piani di Risanamento di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.

Art. 7 – vigilanza e controlli

La vigilanza sulla tutela igienico-sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché sulla tutela dell'ambiente è esercitata dall'ARPA competente ed il Servizio Ambiente Comunale interviene per quanto di competenza.

I controlli edilizi-urbanistici relativi alla conformità delle opere al provvedimento autorizzativo o concessorio, di cui al precedente art. 4, vengono effettuati da Tecnici dell'Ufficio Vigilanza del Settore Urbanistica del Comune.

Art. 8 - sanzioni

Oltre alle altre eventuali sanzioni di legge applicabili, chiunque installa, esercisce o modifica un impianto senza aver ottenuto le relative autorizzazioni di cui ai precedenti articoli è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da £. 5.000.000 (Euro 2.582,28) a £. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

Se la violazione è di particolare gravità o è reiterata, il Sindaco procederà, nei confronti dei titolari o legali rappresentanti degli impianti, alla disattivazione dell'impianto dandone comunicazione alla Provincia.

In caso di mancata comunicazione di trasferimento di impianti, il titolare cedente nonché il titolare subentrante sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da £. 500.000 (Euro 258,23) a £. 2.000.000 (Euro 1.032,91).

Art. 9 - disposizioni finali

Ai fini dell'impatto ambientale e paesistico, i nuovi impianti dovranno prevedere minimo utilizzo di strutture porta antenne a sbraccio, impiego prevalente di paline, numero ridotto di antenne su ciascun sito e mascherature (finti camini - idonee mimetizzazioni che riprendono i colori e le tipologie di facciata – ecc.).

L'Amministrazione Comunale si riserva, con apposito separato provvedimento, di fornire prescrizioni circa le tipologie costruttive degli impianti anche con particolare riferimento ai tralicci e/o impianti tecnologici.

In merito alla posa di impianti su aree o strutture di proprietà comunale si pronuncia preventivamente l'Amministrazione Comunale.

Copia delle concessioni/autorizzazioni edilizie inerenti la posa di impianti su aree o strutture pubbliche sarà trasmessa al Settore Patrimonio per la regolarizzazione dei rapporti tra Comune e gestore dell'impianto.

Il presente Regolamento sarà modificato ed aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali o regionali in materia allorchè con il medesimo contrastanti.

Art. 10 – norme transitorie

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i gestori degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi devono fornire l'esatta mappatura degli impianti esistenti, corredata di schede descrittive degli impianti, al fine di costituire il catasto degli impianti esistenti.

Le spese di formazione, gestione, conservazione ed aggiornamento del catasto sono a carico dei gestori.